

N. 1242-332-653-953-1081-1221-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1994

(Relatore: **NAN**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1242

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**BIONDI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(**MARONI**)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(**PAGLIARINI**)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(**DINI**)

Disposizioni in materia di usura

Presentato il 17 settembre 1994

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

N. 332, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSO, DI LELLO FINUOLI, TURCI, STANISCI, SORIERO, ARLACCHI, VENDOLA, GRASSI, MANGANELLI, SODA, NADIA MASINI, REALE, MONTECCHI, MATTINA, ROTUNDO, CESETTI, BIELLI, DORIGO, GIANNOTTI, FERRANTE, NARDONE, SARACENI, VANNONI, BONSAANTI, TURRONI, CANESI, SITRA, LOPE-DOTE GADALETA, REBECCHI, MELANDRI, SCALIA, MATTIOLI, PAISSAN, DI STASI, MASTROLUCA, BEEBE TARANTELLI, CALZOLAIO, LUCÀ, CHIAVACCI, AMICI, NAVARRA, CAMOIRANO, SALES, CENNAMO, OLIVERIO, BONITO, CACCAVARI, DALLA CHIESA, BARGONE, TANZARELLA, VIGNERI, LUMIA, CAMPATELLI, LA CERRA, SCERMINO, BOFFARDI, SAIA, FINOCCHIARO FIDELBO, LIA, BONGIORNO, MORONI, GUERZONI

—
Modifiche al codice penale in tema di usura

—
Presentata il 21 aprile 1994
—

N. 653, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, DANIELI, DEL GAUDIO, GAMBALE, GUERZONI, INCORVAIA, MANGANELLI, MATTIOLI, SCOZZARI

—
Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

—
Presentata il 2 giugno 1994
—

N. 953, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NESPOLI, COLA, NERI, VALENSISE, FINI, PEZZELLA

Modifica dell'articolo 644 del codice penale
in materia di usura

Presentata il 16 luglio 1994

N. 1081, d'iniziativa del deputato LIA

Modifiche al codice penale in tema di prevenzione
e di repressione dell'usura

Presentata il 2 agosto 1994

N. 1221, d'iniziativa del deputato ALIPRANDI

Introduzione dell'articolo 644-ter del codice penale
in tema di usura

Presentata il 14 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il reato di usura è stato caratterizzato da una attività criminale sempre più complessa e intensa.

Molto spesso si è assistito ad episodi in cui le organizzazioni criminose hanno dato vita a veri e propri *racket* mafiosi, utilizzando l'usura su larga scala per impadronirsi delle proprietà delle vittime e delle loro imprese economiche. La relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafia ha recentemente evidenziato questo processo di evoluzione delinquenziale, in cui spesso il reato di usura è legato al riciclaggio ed all'estorsione. Parallelamente, si può registrare che, negli ultimi anni, le statistiche documentano un aumento dei casi di suicidio legati al reato di usura, cioè di vittime del reato.

Già il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, aveva recepito l'esigenza di una più severa repressione del fenomeno aumentando le sanzioni ed introducendo, nel codice penale, la nuova fattispecie del delitto di usura impropria, caratterizzato dal fatto che le parti lese sono titolari di attività imprenditoriale o professionale.

Oggi, tuttavia, da più parti è stato lanciato un grido di allarme in quanto anche la normativa del 1992 non sembra sufficiente a contenere la diffusione del reato di usura.

Di qui l'iniziativa legislativa del Governo, con il disegno di legge n. 1242, e dei deputati presentatori delle cinque proposte di legge che ad esso sono state abbinate per l'esame.

La Commissione Giustizia ha svolto un dibattito approfondito, cui hanno partecipato attivamente moltissimi deputati. Al termine dell'esame preliminare, essa ha

concordato di assumere, come base per l'ulteriore *iter*, il disegno di legge presentato dal Governo.

La prima peculiarità del progetto governativo, rispetto alle altre proposte, è nella definizione del concetto di interesse usurario, elemento oggettivo del reato di usura. Il testo governativo non prevede la fissazione di un livello rigido di interesse da qualificare come usurario, al di sopra del quale ricorre la fattispecie penalmente rilevante, ma preferisce conservare al giudice un potere discrezionale, per esaminare volta per volta il singolo caso, alla luce della situazione soggettiva della vittima. Questa discrezionalità è stata limitata soltanto quando gli interessi usurari sono di valore superiore a cinque volte il tasso di sconto della Banca d'Italia: in tal caso, non solo sussiste senz'altro l'elemento oggettivo del reato ma la pena è aggravata. La Commissione ha elevato il moltiplicatore del tasso ufficiale di sconto, ai fini della individuazione del presupposto per il reato di usura aggravata, al 7,5.

La scelta del disegno di legge del Governo vuole, d'altronde, evitare un rischio: quello che individuato in modo rigido, con riferimento a un moltiplicatore del tasso ufficiale di sconto definito dalla Banca d'Italia, l'interesse usurario, sia possibile applicare legalmente tassi di interesse molto elevati, collocati immediatamente al di sotto del tasso usurario.

La Commissione ha condiviso, a maggioranza, questa impostazione di fondo. Ciò spiega anche il non accoglimento, sul punto, di una osservazione della VI Commissione permanente in sede consultiva.

Un'altra importante novità prospettata dal disegno di legge governativo riguarda l'elemento soggettivo del reato. Nell'arti-

colo 644 del codice penale vigente, perché sussista usura occorre un approfittamento dello « stato di bisogno » della vittima. Si tratta di elemento talora difficile da accertare. Nella nuova versione dell'articolo 644 del codice, all'approfittamento dello « stato di bisogno » si sostituirà l'approfittamento di « condizioni di difficoltà economica o finanziaria ». Vale la pena di notare che l'approfittamento di condizioni di difficoltà economica o finanziaria è, attualmente, un elemento soggettivo nel reato di usura impropria di cui all'articolo 644-bis del codice penale. La nuova versione dell'articolo 644 fa venir meno, dunque, un fattore di distinzione tra usura e usura impropria.

Anche questo spiega la ulteriore scelta del progetto di riforma, nel senso di abrogare l'articolo 644-bis del codice penale e di riunificare, in un'unica fattispecie delittuosa, i preesistenti reati di usura e usura impropria.

Una distinzione rimane, soltanto, a livello di pena applicabile: se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale, professionale o simile (elemento soggettivo dell'attuale reato di usura impropria) la pena è aggravata. Questa distinzione, per altro, non era presente nel testo del disegno di legge del Governo, ma è stata introdotta dalla Commissione, nel corso dell'esame in sede referente.

In buona sostanza, l'articolo 1 del progetto di legge, così come approvato dalla Commissione, lascia discrezionalità al giudice circa la sussistenza del presupposto oggettivo del reato di usura e unifica i preesistenti reati di usura e usura impropria. Inoltre, si indicano una serie di circostanze soggettive e oggettive che comportano un aggravamento della pena da un terzo alla metà.

Gli articoli 2, 3 e 4 del testo licenziato dalla Commissione sono identici a quelli del disegno di legge governativo.

In particolare, nell'articolo 2 è prevista l'applicazione, per il reato in esame, della pena accessoria del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione.

L'inserimento della disposizione nell'articolo 32-*quater* del codice penale (casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) limita l'irrogazione della pena accessoria alle ipotesi in cui il delitto è commesso in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale.

Nell'articolo 3 è estesa la possibilità di disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale ai procedimenti per il reato di usura: è evidente il fine di rendere più efficace la repressione del delitto in esame. Inoltre si consente, per esigenze attinenti alle indagini, il differimento dell'esecuzione dell'arresto o di una misura cautelare quando si proceda per il reato di usura.

Nell'articolo 4 si è operata una serie di interventi in tema di misure di prevenzione. In estrema sintesi:

a) si consente l'avvio di indagini per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale anche nei confronti di coloro che sono indiziati di trarre i loro proventi dalla commissione del reato di usura;

b) si prevede la possibilità di disporre la misura della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni anche in collegamento ad indagini relative al delitto di usura;

c) si consente l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, quando il reato di usura è commesso da una persona sottoposta ad una misura di prevenzione ovvero nel triennio successivo alla cessazione della misura stessa.

Occorre, infine, ricordare che il disegno di legge presentato dal Governo prevede, con l'articolo 5, l'istituzione di un fondo per contributi in conto interessi, destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura. La finalità di questo istituto è anche quella di stimolare le denunce ad opera delle vittime del reato di usura.

Purtroppo, questa norma prospetta alcune difficoltà di carattere applicativo e merita un dibattito più approfondito di quanto non sia, in questa fase, possibile.

I tempi a disposizione per i lavori della Commissione, in prossimità dell'avvio della « sessione di bilancio », erano molto ristretti e non consentivano un completo e serio esame di questo aspetto così nuovo e qualificante del provvedimento. D'altra parte, con l'avvio, presumibilmente dal 7 ottobre, della « sessione di bilancio », la Camera non potrebbe più, a norma del regolamento, esaminare il provvedimento, in quanto avente riflessi finanziari.

Pertanto, con grande senso di responsabilità la maggioranza della Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea lo

stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge del Governo, ossia della parte concernente il fondo per i contributi in conto interessi a favore delle vittime del reato di usura.

Non si tratta di un giudizio contrario sulla norma, ma solo della scelta di discutere questa norma, a causa della sua delicatezza e complessità, separatamente e con maggior ponderazione, dopo l'approvazione della manovra finanziaria, e nella prospettiva di approvarla come specifica legge *ad hoc*.

Nel frattempo, da subito, la Camera potrà esaminare ed approvare la prima parte del provvedimento, ossia le norme finalizzate ad una più severa repressione del reato di usura.

NAN, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 1242 e sulle proposte di legge nn. 332, 653, 953, 1081 e 1221 nei limiti in cui con il disegno di legge non contrastino.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 1242, a condizione che:

sia stabilito un termine alla normativa di agevolazione prevista;

all'articolo 5, comma 1, sia determinata la misura del contributo in conto interessi;

all'articolo 5 siano introdotte le seguenti modifiche: *a)* che all'eventuale onere connesso alla garanzia dello Stato prevista al comma 8 dell'articolo 5 si provveda a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 8177 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; *b)* che per la copertura degli oneri recati dal provvedimento si provveda a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; *c)* che all'articolo 5, dopo il comma 11, si aggiunga un ulteriore comma che preveda l'autorizzazione del Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 1242, con le seguenti osservazioni:

considerata l'estrema difficoltà già ampiamente verificata processualmente di perseguire penalmente il reato di usura, è essenziale costruire il reato di usura su basi oggettive, in relazione al costo complessivo del credito (anche in riferimento ad operazioni collegate), assumendo come riferimento un moltiplicatore del *top rate*, mentre l'approffittamento dell'altrui situazione di debolezza economica va valutata come aggravante.

Ai fini della prevenzione vanno valorizzati alcuni strumenti fra loro diversificati, e cioè:

a) consentire al prefetto, già ad altri fini individuato come organo competente nel disegno di legge n. 1242, di provocare l'intervento della Banca d'Italia come istituto di vigilanza al fine di verificare la consistenza di flussi di credito a favore di soggetti sospettati di esercizio di attività usuraria;

b) potenziare, come ritenuto anche dall'ABI e giustamente richiesto dalle associazioni di categoria, i consorzi di garanzia fidi o analoghi strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, con semplificazione delle procedure di accesso al credito anche per i soggetti individuali; va inoltre verificata con attenzione la possibilità di disporre un blocco temporaneo dei beni dell'usurato e dei suoi familiari al fine di evitare l'esperimento di azioni minatorie.

Condividendo la necessità di sanzioni accessorie a quelle penali, si sottolinea la necessità di una normativa civilistica adeguata.

Si ritiene altresì fondata la predisposizione di una tutela del soggetto usurato che offra utili elementi di indagine, precisando peraltro che tale strumento dovrà essere necessariamente duttile, affidato al prefetto affiancato e coadiuvato da una Commissione rappresentativa, e che lo stesso potrà tradursi sia in contributi che in garanzie.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di usura.

ART. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di usura.

ART. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, **interessi usurari o altro profitto ingiusto**, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Identico.

Nella determinazione dell'interesse usurario concorrono anche i costi delle spese, delle commissioni, delle remunerazioni di ogni natura direttamente o indirettamente collegati all'erogazione del credito.

Identico.

a) *identica;*

b) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

b) se gli interessi o i vantaggi usurari sono di valore superiore a cinque volte il tasso di sconto della Banca d'Italia;

c) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno di una persona.

Salvo che, a norma dell'articolo 240, non sia disposta la confisca del denaro o delle altre cose mobili di cui al primo comma del presente articolo, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ordinata la confisca, in danno dell'autore del reato, di somme o beni aventi valore pari alle somme destinate a commettere il reato. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36. ».

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

ART. 2.

1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: « 640-bis, » è inserita la seguente: « 644, ».

ART. 3.

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia, » è inserita la seguente: « usura, ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: « dei

c) se gli interessi o i vantaggi usurari sono di valore superiore a **sette volte e mezzo** il tasso di sconto della Banca d'Italia;

d) *identica*;

e) se il reato è consumato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare.

È sempre disposto il sequestro conservativo a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale di beni o immobili dell'imputato o di somme o cose a lui dovute per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato. Di tali somme è ordinata la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale, qualora non venga esercitata, in sede penale, azione per le obbligazioni civili nascenti da reato o la stessa si estingua. Le somme confiscate sono devolute al fondo per i contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36 ».

2. *Identico*.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

delitti di cui agli articoli 629, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ».

ART. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando. » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando. ».

2. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluni dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, »;

b) nel comma 2, le parole: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630,

ART. 4.

Identico.

644, 648-bis e 648-ter del codice penale, ».

3. Nel primo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 575 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo la parola: « 640-bis, » è inserita la seguente: « 644, ».

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso le tesorerie provinciali dello Stato, un fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura. Con lo stesso decreto, sono individuati gli istituti di credito autorizzati ad erogare detti mutui.

2. Possono godere dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, coloro che hanno presentato denuncia contro i responsabili del reato previsto dall'articolo 644 del codice penale commesso in loro danno.

3. La concessione del contributo è autorizzata dal prefetto della provincia ove risiede il richiedente o dove è stato commesso il fatto denunciato, tenuto conto della situazione di fatto e della personalità dell'istante. Alla domanda sono allegate copie della denuncia e della domanda di mutuo presentata ad un istituto di credito con l'indicazione del tasso di interesse richiesto. Non può essere autorizzata la concessione di contributi quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata nel termine di trenta giorni dalla

ART. 5.

La Commissione ne propone lo stralcio.

ricezione della domanda o dalla data di presentazione da parte dell'interessato della documentazione integrativa che sia stata richiesta, ed è comunicata anche all'istituto di credito.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la domanda si intende rigettata.

6. Quando accoglie la domanda, il prefetto, ai fini di cui al comma 9, richiede all'autorità giudiziaria di comunicargli l'esito del procedimento penale in corso.

7. Gli istituti di credito autorizzati, stabilito l'importo del mutuo, comunicano alla tesoreria provinciale dello Stato e all'interessato l'ammontare degli interessi.

8. I mutui hanno durata non superiore a cinque anni. I pagamenti avvengono con rate trimestrali. Gli interessi applicabili sono quelli medi di sistema vigenti tempo per tempo. Detti finanziamenti sono assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato.

9. Salvo il caso che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, l'azione esecutiva promossa dal soggetto che, nella denuncia di cui al comma 2, è indicato quale autore del reato, non può avere ad oggetto le somme erogate con il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato e non ancora restituite, ovvero altri beni per un importo di pari valore. La disposizione si applica qualunque sia il titolo posto a fondamento dell'azione, salvo i diritti dei terzi in buona fede; restano in ogni caso ferme le norme che regolano i rapporti fra il terzo e il debitore esecutato.

10. I provvedimenti di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione che definiscono i procedimenti per il reato di usura sono comunicati al prefetto che ne abbia fatto richiesta a norma del comma 6 del presente articolo, il quale procede alla revoca dell'autorizzazione ed ingiunge al beneficiario, nelle forme previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili, la restituzione delle somme già erogate dal fondo.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 20.000 milioni per gli anni successivi, si provvede con imputazione rispettivamente al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1995 e seguenti.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 332, di iniziativa
dei deputati Grasso ed altri

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale le parole: « approfittando dello stato di bisogno di una persona » e le parole: « da questa » sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale le parole: « interessi o altri vantaggi usurari » sono sostituite dalle seguenti: « interessi usurari o altri vantaggi ingiusti ».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

« È usurario il corrispettivo che supera, al momento della richiesta, il quintuplo del tasso ufficiale di sconto ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi usurari o altri vantaggi ingiusti da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644 e con la confisca dei beni mobili e immobili per un valore pari al danno arrecato con il reato alla persona offesa. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei reati di cui agli articoli 416-bis e 629 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 644-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 644-ter. — (*Usura esercitata da associazione*). — Quando più delitti d'usura sono compiuti da tre o più persone associate, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ».

ART. 4.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 644-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, se sono convenuti interessi usurari, in deroga al secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, il contratto è nullo e la parte lesa ha diritto alla ripetizione delle somme già versate all'usuraio a titolo di interessi.

2. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Anticipazione in seguito a conferma di condanna pronunciata in primo grado*). — 1. Nel caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 644-bis del codice penale, la parte lesa esercente attività imprenditoriale e professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma oggetto di restituzione, a condizione che l'importo venga totalmente investito nell'attività imprenditoriale o professionale.

2. Per l'anticipazione di cui al comma 1 si ricorre al Fondo.

3. La somma anticipata deve essere restituita al Fondo se risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.

4. Il comitato di cui all'articolo 5 definisce l'importo soggetto ad anticipazione e determina le modalità di restituzione dell'importo stesso da parte della persona offesa ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 649 del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* »;

b) al comma 2, dopo la parola: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* ».

ART. 7.

1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 644, 644-*bis* e 644-*ter* del codice penale importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-*bis* e 36 del codice penale.

2. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo le parole: « 640, numero 1) del secondo comma, » sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* ».

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, alla lettera f), dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia », sono inserite le seguenti: « usura, usura impropria, usura esercitata da associazione, ».

**N. 653, di iniziativa
dei deputati Novelli ed altri**

ART. 1.

1. È usurario ogni prestito convenzionale accordato ad un tasso annuo effettivo globale (TAEG) che ecceda, al tempo in cui è stato accordato, di tre volte e mezzo il tasso ufficiale di sconto (TUS) stabilito dalla Banca d'Italia.

2. I crediti al consumo sono assimilati ai prestiti convenzionali di cui al comma 1 e sono considerati usurari alle stesse condizioni in cui sono considerati usurari i prestiti in denaro.

ART. 2.

1. Per la determinazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) del prestito sono aggiunti agli interessi le spese, le commissioni o le remunerazioni di ogni natura, dirette o indirette, comprese quelle che sono pagate o dovute a intermediari intervenuti in qualsiasi maniera nella concessione del prestito.

2. Restano tuttavia esclusi dal TAEG gli oneri legali delle garanzie da cui i crediti sono eventualmente assistiti e gli onorari notarili, quando il loro ammontare non possa essere precisamente indicato anteriormente alla stipulazione definitiva del contratto.

3. Per i prestiti ad ammortamento scaglionato, il TAEG deve essere calcolato tenendo conto delle modalità di ammortamento del credito.

ART. 3.

1. Il TAEG, determinato ai sensi dell'articolo 2, deve essere espressamente indicato in tutti i contratti di prestito, anche in caso di crediti al consumo.

ART. 4.

1. In caso di prestito convenzionale usurario, le somme richieste e percepite in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono imputate di diritto sugli interessi legali maturati e, in via sussidiaria, sul capitale del credito. Se il credito è estinto in capitale ed interessi le somme indebitamente percepite devono essere restituite con gli interessi legali computati dal giorno del pagamento.

ART. 5.

1. Chiunque accorda ad altri un prestito usurario o si adopera, a qualsiasi titolo e in qualsiasi maniera, direttamente o indirettamente, per l'ottenimento di un prestito usurario, o che lo diverrà per le condizioni praticate, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni. Il giudice può stabilire:

a) la pubblicazione integrale, o per estratto, della sentenza a spese del condannato sui mezzi di informazione indicati dallo stesso giudice;

b) la chiusura provvisoria o definitiva dell'impresa in cui una delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione è condannata in applicazione del presente comma, provvedendo altresì, se necessario, alla nomina di un liquidatore. La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale.

2. Nel caso in cui i rapporti usurari siano perpetrati da agenti di cambio, amministratori o sindaci di società, intermediari finanziari, agenti assicurativi, o figure equipollenti, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è raddoppiata. La procedibilità in tutti i casi previsti dal presente articolo è d'ufficio.

3. L'autorità giudiziaria può disporre intercettazioni ambientali sulle linee telefoniche utilizzate dagli usurai per comuni-

care con i soggetti interessati; le registrazioni formano, a tutti gli effetti, elementi probatori per la repressione del reato di usura. Nel giudizio penale per il reato di cui al comma 1 possono costituirsi parte civile le associazioni di consumatori e le associazioni di categoria delle persone offese.

ART. 6.

1. È vietato a ogni persona fisica, giuridica o associazione, che concorra, a qualsiasi titolo o in qualsiasi maniera, diretta o indiretta, all'ottenimento o all'assegnazione di un prestito in denaro, percepire qualsiasi somma a titolo di provvigione, di commissione e di spesa per ricerche, trattative o in altra forma denominata, prima del versamento effettivo dei fondi concessi in prestito e prima della constatazione della effettiva realizzazione dell'operazione con atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata al mutuatario.

2. Coloro i quali percepiscono le somme di cui al comma 1 sono tenuti a restituirle, qualora il prestito non sia stato erogato entro dieci giorni dalla richiesta, con la maggiorazione del 100 per cento oltre agli interessi legali dalla data della indebita percezione delle somme stesse.

3. In caso di mancata restituzione, i soggetti di cui al comma 2 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire 20 milioni, oltre alla condanna alla restituzione delle somme nella misura di cui al comma 2.

ART. 7.

1. Per i contratti in corso gli interessi che cominceranno a decorrere con la prima rata successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono calcolati al tasso di cui all'articolo 1 maggiorato

di un terzo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5.

ART. 8.

1. Ogni mezzo o espediente finanziario, bancario o simile, e ogni comportamento elusivo delle previsioni di cui alla presente legge è considerato di natura usuraria e punito come tale secondo quanto previsto dalla medesima legge.

2. Ogni erogazione di denaro in prestito deve essere effettuata tramite assegno circolare o bancario di conto corrente non trasferibile, intestato al beneficiario del credito.

3. Tutti gli atti traslativi della proprietà di beni mobili o immobili che si dimostri essere stati effettuati in dipendenza della necessità di far fronte ad impegni usurari sono nulli.

ART. 9.

1. L'azienda di credito ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto è dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso motivato non inferiore a trenta giorni. Analoga facoltà di recesso è riconosciuta al cliente, con l'effetto di determinare la chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

ART. 10.

1. Gli articoli 644 e 644-bis del codice penale sono abrogati.

**N. 953, di iniziativa
dei deputati Nespoli ed altri**

ART. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644 - (*Usura*) - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 6.000.000 a lire 30.000.000.

Ai fini dell'individuazione del reato di cui al primo comma, la prova della sussistenza degli elementi dello stato di bisogno della parte lesa e della conoscenza di tale stato da parte dell'agente è raggiunta in via presuntiva, in base alla sola misura degli interessi, qualora gli stessi, parametrati a liquidazione annua e comprensivi di qualsiasi onere accessorio, non costituente ristoro di costi vivi, eccedono di quattro volte il tasso ufficiale di sconto vigente durante l'arco di vita del finanziamento.

I crediti al consumo sono assimilati ai prestiti usurari di cui al primo comma quando ricorrono le condizioni previste nel medesimo comma.

Alla pena di cui al primo comma soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione di cui

al medesimo primo comma, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

In caso di prestito convenzionale usurario, le somme richieste e percepite in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono imputate di diritto agli interessi legali maturati e, in via sussidiaria, sul capitale del credito. Se il credito è estinto in capitale ed interessi, le somme indebitamente percepite devono essere restituite con gli interessi legali computati dal giorno del pagamento.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, il giudice, a titolo di pena accessoria, può stabilire:

1) la pubblicazione integrale, o per estratto, della sentenza a spese del condannato sui mezzi di informazione indicati dallo stesso giudice;

2) la chiusura provvisoria o definitiva dell'impresa in cui una delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione è condannata in applicazione del presente comma, provvedendo altresì, se necessario, alla nomina di un liquidatore. La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale;

3) la interdizione dai pubblici uffici ».

ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 1081, di iniziativa
del deputato Lia****ART. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 6.000.000 a lire 30.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al primo comma, procura ad una persona una somma di danaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere a sé o ad altri per la mediazione un compenso usurario.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria;

b) se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nei confronti di una persona che svolge attività imprenditoriale o professionale;

c) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di difficoltà economica e finanziaria di una persona.

Ai fini degli accertamenti patrimoniali si applicano le norme previste dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

La condanna per uno dei delitti previsti dal presente articolo comporta le seguenti pene accessorie:

a) confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state desti-

nate a commettere i delitti previsti dal presente articolo o delle cose che ne rappresentano il prodotto o il profitto;

b) interdizione dai pubblici uffici e incapacità a ricoprire uffici direttivi presso società ed enti operanti nel settore finanziario e creditizio per un periodo da 1 a 5 anni;

c) pubblicazione della sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale. In caso di inadempienza la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia e al trasgressore si applica per questo solo fatto la sanzione pecuniaria di lire 5.000.000, oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione ».

ART. 2.

1. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

ART. 3.

1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 644-ter. — (*Pattuizione usuraria*). — È usuraria la pattuizione, a titolo di corrispettivo per una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, di interessi o altri vantaggi nella misura superiore al tasso trimestrale fissato con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ».

2. La Banca d'Italia esprime il parere di cui all'articolo 644-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sulla base delle rilevazioni del tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari finanziari.

3. Gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di indicare mensilmente il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e tutti gli oneri accessori applicati nella concessione di finanziamenti.

**N. 1221, di iniziativa
del deputato Aliprandi**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 644-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 644-*ter.* — (*Pattuizione di interessi usurari*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 644 e 644-*bis*, si fa dare o promettere o procura sotto qualsiasi forma per sé o per altri in corrispettivo di denaro o di una cosa mobile interessi superiori a quelli fissati dalla Banca d'Italia soggiace alle pene previste dall'articolo 644 ».

2. Il Governatore della Banca d'Italia fissa trimestralmente il tasso di interesse di riferimento di cui all'articolo 644-*ter* del codice penale aumentando di 10 punti il doppio del tasso ufficiale di sconto medio nel trimestre precedente; tale determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.